SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 67**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 marzo 1991** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 marzo 1991, n. 88.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ROGNONI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1991, N. 17.

All'articolo 1:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al personale di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 1991, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.»;

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, con la legge 3 giugno 1981, n. 308, e con il regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Per il personale della missione aeronautica che sia stato impiegato in uno o più cicli operativi nell'area del Golfo Persico a partire dal 25 settembre 1990, la frequenza dei corsi ed il superamento degli esami previsti dall'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, da conseguirsi entro il 31 ottobre 1991, si considerano assolti relativamente al grado posseduto durante il suddetto impiego».

All'articolo 3:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali maggiori entrate vengono iscritte in apposito capitolo di bilancio».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 19 gennaio 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pagina 10.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2610):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro della difesa (ROGNONI) il 19 gennaio 1991.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 21 gennaio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 gennaio 1991.

Esaminato dalla 4ª commissione il 6 febbraio 1991.

Relazione scritta annunciata il 19 febbraio 1991 (atto n. 2610/*A* relatore sen. CAPPUZZO).

Esaminato in aula e approvato il 20 febbraio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5473):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 21 febbraio 1991, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 marzo 1991.

Esaminato dalla IV commissione il 6, 12 marzo 1991.

Esaminato in aula il 14 marzo 1991 e approvato il 20 marzo 1991.

91G0130

LEGGE 20 marzo 1991, n. 89.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1991, N. 18.

All'articolo 1.

ai commi 5 e 6, le parole: «le imprese» *sono sostituite dalle seguenti:* «i datori di lavoro»; *la parola:* «esonerate» *è sostituita dalla seguente:* «esonerati»;

al comma 10, dopo le parole: «dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389,» *ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti:* «e successive modificazioni ed integrazioni,».

All'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, e successive modificazioni ed integrazioni».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. — 1. L'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati"».

Nel titolo del decreto-legge sono soppresse le parole: «nel Mezzogiorno».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 19 gennaio 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 4 aprile 1991.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2611):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (DONAT CATTIN) il 19 gennaio 1991.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 21 gennaio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 gennaio 1991.

Esaminato dalla 11ª commissione il 6, 7 febbraio 1991.

Relazione scritta annunciata il 19 febbraio 1991 (atto n. 2611/A - relatore sen. TOTH).

Esaminato in aula il 21 febbraio 1991 e approvato il 28 febbraio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5503):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 4 marzo 1991, con pareri delle commissioni I, V, IX, X, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 marzo 1991.

Esaminato dalla XI commissione il 12 marzo 1991.

Esaminato in aula il 14 marzo 1991 e approvato il 20 marzo 1991.

91G0131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1991.

Fusione per incorporazione del Monte di credito su pegno di seconda categoria di Crema e dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia nella Banca del Monte di Lombardia, in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Vista la legge 14 dicembre 1939, n. 1922;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della Banca del Monte di Lombardia, con sede in Milano, e del Monte di credito su pegno di seconda categoria di Crema, con sede in Crema (Cremona), assunte, rispettivamente, in data 29 luglio 1988 e 15 novembre 1988;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della Banca del Monte di Lombardia, con sede in Milano, e dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia di seconda categoria, con sede in Brescia, assunte, rispettivamente, in data 19 dicembre e 15 dicembre 1989;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 17 novembre 1990;

Su proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

È disposta la fusione per incorporazione del Monte di credito su pegno di seconda categoria di Crema, con sede in Crema, e dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, con sede in Brescia, nella Banca del Monte di Lombardia, con sede in Milano.

Le modalità di attuazione delle operazioni di fusione, compresa la data di decorrenza, nonché le conseguenti modifiche statutarie della Banca del Monte di Lombardia saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1991

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1991
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 296

91A1324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di San Valentino Torio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Valentino Torio (Salerno) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Valentino Torio (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Postiglione è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Valentino Torio (Salerno) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro assessori in data 26 ottobre 1990, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 5 novembre, 18, 22 e 25 dicembre risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il Prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Valentino Torio (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Umberto Postiglione.

Roma, 25 febbraio 1991

Il Ministro dell'interno SCOTTI

91A1325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Genzano di Lucania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Genzano di Lucania (Potenza) a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Potenza numero 677/13.4/Gab. dell'11 febbraio 1991, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Genzano di Lucania (Potenza) e sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Olga Cozzoli e nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Genzano di Lucania (Potenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da un consigliere in data 4 gennaio 1991 e delle successive dimissioni di altri nove consiglieri, presentate in data 16 gennaio 1991.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Genzano di Lucania (Potenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Olga Cozzoli

Roma, 25 febbraio 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A1326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Soncino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Soncino (Cremona) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1991 negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera *c)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Soncino (Cremona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Panico è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Soncino (Cremona) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1991.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 124 dell'11 gennaio 1991, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il predetto strumento contabile venisse approvato dall'organo competente; pertanto, il comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 2441/008 del 4 febbraio 1991 nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991.

Il prefetto di Cremona ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *c)*, e secondo comma dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Soncino (Cremona) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Panico.

Roma, 5 marzo 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A1327

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 1991.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 19 marzo 1991, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1991;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 59.260 a L. 60.784 e da L. 31.154 a L. 32.678 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alla lettera *F)*, punto 1), e *D)*, punto 3, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

b) da L. 24.493 a L. 24.949, da L. 27.591 a L. 28.139 e da L. 67.872 a L. 69.605 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della predetta tabella *B*.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

91A1382

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 gennaio 1991, n. 90.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visti i decreti ministeriali:

3 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1974;

27 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 1975;

13 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975;

18 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979;

2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980;

25 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981;

2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982;

20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1982;

4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985;

7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1987,

recanti modificazioni ed aggiornamenti al sopracitato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Ritenuto di provvedere a modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973 già citato;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 9 settembre 1989;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in base al quale spetta al Ministro della sanità la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari;

Visto il parere della commissione per la determinazione dei metodi ufficiali d'analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 13 settembre 1990;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 20 dicembre 1990;

Vista la comunicazione in data 8 gennaio 1991 al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale 21 marzo 1973 citato nelle premesse, al titolo II - capo IV - Oggetti di carte e cartoni, è inserito il seguente articolo 27-*bis*:

«Art. 27-*bis*. — 1. I contenitori formati da cartoni multistrati a grammatura minima di 200 g/m^2 e costituiti da almeno tre strati di cui:

uno strato detto "copertura", che può essere patinato e stampato;

uno strato intermedio detto "centro";

uno strato detto "retro", destinato al contatto diretto con l'alimento,

possono essere utilizzati per l'imballaggio a livello industriale delle seguenti categorie di alimenti:

cereali secchi allo stato originario e sotto forma di farine e semole;

paste alimentari non fresche;

prodotti della panetteria secca non aventi sostanze grasse in superficie;

legumi secchi o disidratati, interi o sotto forma di farina o di polvere;

legumi freschi con baccello;

frutta secca con guscio;

frutta fresca fornita di tegumento esterno protettivo;

zuccheri sotto forma solida;

sale da cucina o da tavola.

2. Le norme del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modifiche, si applicano, per quanto riguarda il piombo, soltanto allo strato destinato al contatto diretto con l'alimento, sopra definito "retro"

3. Lo strato a contatto deve avere una grammatura minima di 35 g/m^2.

4. La determinazione della grammatura di cui al precedente comma 3, deve essere effettuata con il metodo di analisi allegato che viene inserito come punto 6, nell'allegato IV, sezione 6 - Controllo analitico della composizione delle carte e dei cartoni, del decreto ministeriale 21 marzo 1973».

Art. 2.

1. Nell'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973 citato nelle premesse, alla sezione 1, parte *B* - Additivi per materie plastiche. sono inserite le seguenti sostanze:

a) Bis-(p. etil-benziliden)-sorbitolo, alla dose massima di 0,5% e limitatamente all'impiego nelle resine poliolefiniche.

b) Olio di lino epossidato, secondo buona tecnica industriale, con la seguente limitazione: «per PVC e PVDC (il numero di iodio dell'olio di lino epossidato deve essere inferiore a 6 ed il contenuto in ossigeno ossiranico deve essere inferiore al 10%)».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 gennaio 1991

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1991
Registro n. 3 Sanità, foglio n 167

ALLEGATO IV - Sezione 6 - Punto 6

DETERMINAZIONE DELLA GRAMMATURA AREICA DELLO STRATO DEL RETRO DI UN CARTONE

1. *Scopo e campo di applicazione.*

Il metodo consente la determinazione della grammatura areica dello strato del retro di un cartone costituito di più strati

2. *Principio.*

Si ricava dal campione in esame un provino di superficie nota, il retro da staccare viene quindi ricoperto da carta assorbente preventivamente immersa in acqua distillata e posta su una lastra di vetro Dopo un opportuno tempo di contatto, si procede al distacco del retro del provino di cartone che viene quindi seccato e pesato.

3. *Apparecchiatura*

3 1. Attrezzatura idonea per ritagliare i provini.
3 2. Righello millimetrato con divisioni 0,5 mm.
3 3 Carta assorbente di grammatura areica da 200 a 250 g/m^2 e con ascensione capillare di 75 mm circa nel tempo di 10 minuti, misurata con il metodo Kleinm
3 4 Lastre di vetro di 20 cm × 20 cm circa.
3 5 Peso di 1 kg
3 6 Ago ad estremità appiattita
3 7. Pesafiltri.
3 8 Stufa termostatata
3 9 Essiccatore.
3 10 Bilancia analitica con sensibilità di 0,1 mg

4 *Reattivi.*

Acqua distillata.

5 *Procedimento.*

5 1 Campione di prova

Da ogni campione si ricava mediante idonea attrezzatura (3 1) (3.2), un provino da 10×10 cm escludendo le linee di cordonatura eventualmente presenti nel campione Se l'area fra le cordonature non permette di ricavare un provino di dimensioni 10×10 cm, si ricava un provino con le massime dimensioni possibili e la sua area è determinata dalla misura delle dimensioni rilevate mediante righello, fermo restando che la superficie deve essere di 100 cm^2.

5 2 Trattamento del campione di prova

Si immergono tre fogli di carta assorbente (3 3), di dimensioni superiori a quelle del provino, in acqua distillata (4), si lasciano sgocciolare e si pongono su una lastra di vetro (3 4).

Si sovrappone il provino in esame in modo che il retro da staccare sia a contatto con la carta assorbente. Si copre con una seconda lastra di vetro e si applica un peso di 1 kg (3 5). Dopo quindici minuti circa si toglie quest ultima lastra di vetro, si capovolge la prima in modo da liberare il provino, e si procede con cautela al distacco del retro aiutandosi con l'ago ad estremità appiattita (3.6).

Si pone lo strato del retro ripiegato o le sue parti (nel caso di eventuale lacerazione) nel pesafiltri (3.7) già portato a costanza di peso, ed il tutto viene posto con il coperchio nella stufa (3.8) regolata a 105 °C ± 2 °C fino a peso costante (cioè fino a quando due pesate successive effettuate ad un intervallo di due ore, non differiscano più dello 0,5%).

6. *Espressione dei risultati.*

Si calcola la grammatura dello strato del retro del cartone seccato in stufa, espressa in grammi per metro quadrato, con la formula:

$$\frac{m}{a}$$

dove:

m è il peso dello strato del retro seccato in stufa, espresso in grammi;

a è l'area della superficie in metri quadrati.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:

a) materie plastiche;

b) gomma;

c) cellulosa rigenerata;

d) carta e cartone;

e) vetro;

f) acciaio inossidabile.

I decreti ministeriali 3 agosto 1974, 27 marzo 1975, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 2 giugno 1982, 20 ottobre 1982, 4 aprile 1985, 7 agosto 1987, n. 395, hanno apportato integrazioni e modificazioni al D.M. 21 marzo 1973.

— Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 777/1982 è il seguente:

«Art. 3. — Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari: i componenti consentiti nella loro produzione, i loro requisiti di purezza e, ove occorrano, le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbano essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati, nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni d'impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. Per i materiali e gli oggetti di materie plastiche, di gomma, di cellulosa rigenerata, di cartone, di vetro e di acciaio inossidabile, valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 31 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai precedenti commi. I materiali elencati alle lettere da *a)* ad *e)* dell'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, devono corrispondere alle prescrizioni di composizione e cessione in esse contenute fino a che non vengano diversamente disciplinati con i decreti ministeriali di cui al primo comma. I contravventori alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione penale prevista dall'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283».

— Il testo dell'art. 5 del predetto D.P.R. n. 777/1982 è il seguente:

«Art. 5. — Il Ministro della sanità, sentita la commissione prevista dall'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, determina, con propri decreti, i metodi ufficiali di analisi dei materiali ed oggetti di cui al presente decreto nonché particolari metodiche relative al prelievo dei campioni».

— Il testo dell'art. 21 della legge n. 283/1962 è il seguente:

«Art. 21. — La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministro della sanità; a tale scopo è costituita una commissione permanente, di cui fanno parte:

(*Omissis*)».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

91G0123

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 gennaio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Pe.Co. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Caorle, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 9 agosto 1990, effettuata nei confronti della società cooperativa «Co.Pe.Co. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Caorle (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Pe.Co. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Caorle (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Carlo Bordieri in data 4 dicembre 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. avv. Augusto Rossato, residente in piazzale Stazione, 7, Padova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1991

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A1329

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 19 gennaio 1991), **coordinato con la legge di conversione 20 marzo 1991, n. 88** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Al personale della missione militare italiana operante nell'area del Golfo Persico e a quello italiano facente parte della Forza mobile del Comando alleato in Europa schierata in Turchia continua ad essere attribuito il trattamento economico e assicurativo previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298 *(a)*, prendendo a base la diaria spettante al personale in missione negli Emirati Arabi Uniti.

1-bis. *Al personale di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 1991, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.*

2. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al predetto comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 *(b)*. *In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (c). Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, con la legge 3 giugno 1981, n. 308 (b), e con il regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni (d), nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.*

3. Per il personale di cui al comma 1 continua in ogni caso ad osservarsi il comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 247 *(a)*, concernente l'applicazione del codice penale militare di pace.

3-bis. *Per il personale della missione aeronautica che sia stato impiegato in uno o più cicli operativi nell'area del Golfo Persico a partire dal 25 settembre 1990, la frequenza dei corsi ed il superamento degli esami previsti dall'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni (e), da conseguirsi entro il 31 ottobre 1991, si considerano assolti relativamente al grado posseduto durante il suddetto impiego.*

(a) Si trascrive il testo dell'intero art. 3 del D.L. n. 247/1990, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 22 ottobre 1990):

«Art. 3. — 1. Al personale facente parte della missione navale inviata nell'area del Golfo Persico è attribuito, indipendentemente dalla data dell'intervento, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo e sino al rientro nelle acque territoriali italiane, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in missione negli Emirati Arabi Uniti. A tal fine l'indennità speciale di cui all'art. 3 della citata legge viene fissata nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di secondo capo.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta estera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

3. Sono autorizzate le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'effettuazione della missione.

4. Al personale militare impiegato nella missione affidata alle unità navali si applica il codice penale militare di pace. Ai fini peculiari della missione, ai comandanti e agli ufficiali delle unità navali sono conferite le qualifiche e le attribuzioni di ufficiali di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, fatto salvo l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 200 e 201 del codice di navigazione».

(b) La legge n. 308/1981 reca: «Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento». Si trascrive il testo del relativo art. 3:

«Art. 3. — La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella *B* annessa alla legge 29 aprile 1976, n 177, e successive modificazioni

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico».

(c) Il D.P.R. n 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

(d) Il R D L. n. 1345/1926 reca «Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie»

(e) Il testo dell'art 38 della legge n 1137/1955 (Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), come modificato dall'articolo unico della legge 24 dicembre 1979, n 671, è il seguente:

«Art. 38. - L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grdao rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, essere in possesso degli speciali titoli, aver frequentato i corsi, aver superato gli esami, i corsi, gli esperimenti stabiliti dalle tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge

Nei casi in cui le tabelle prevedono che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica

Ai fini del computo dei periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche previsti per ciascun grado, sono validi anche i periodi compiuti nell'incarico con il grado inferiore dagli ufficiali giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento».

Art. 2.

1. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi per concorso a Forze alleate impegnate in operazioni connesse alla crisi nell'area del Golfo Persico.

2. E altresì autorizzata la spesa per maggiori oneri di funzionamento per l'effettuazione delle operazioni e per trasporto di personale e materiali.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato fino al 31 marzo 1991 in lire 241.862.000.000, comprensive del controvalore delle cessioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, si provvede utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 *(a)*. *Tali maggiori entrate vengono iscritte in apposito capitolo di bilancio.*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

— — —

(a) Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 90/1990 recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti: «1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonché sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere *E)*, punto 1), *D)*, punto 3), *F)*, punto 1), e *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei dei suddetti prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno calcolati secondo il vigente metodo CIP. Per il "Jet Fuel JP/4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. Per gli oli da gas l'aumento o la riduzione sono disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione e nella stessa misura sono disposti gli aumenti e le riduzioni per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma, nonché ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417. I decreti e il comunicato CIP devono essere pubblicati contestualmente nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione»

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Esso ha effetto dal 1° gennaio 1991.

91A1358

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 19 marzo 1991, n. 6.

Rapporti commerciali con il Kuwait.

Si comunica che con regolamento CEE n. 542/91 del Consiglio del 4 marzo 1991 sono stati abrogati, a partire dal 2 marzo 1991, i regolamenti CEE n. 2340/90 e CEE n. 3155/90 limitatamente alle disposizioni che impediscono gli scambi della Comunità con il Kuwait.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

91A1381

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 22 febbraio 1991, n. 71911/10.0.296.

Linee guida per l'uso dei videoterminali nelle pubbliche amministrazioni.

A tutti i Ministeri - Gabinetto
Alle Aziende e alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo - Direzione generale
Ai presidenti degli enti pubblici non economici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti e degli organismi nazionali degli ordini e dei collegi professionali)
Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione compresi nel comparto di cui all'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica n 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti)
Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome
Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale (per il tramite della FICEI)
Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)
Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)
Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)
Ai comuni (per il tramite dei prefetti)
Alle province (per il tramite dei prefetti)
Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)
Alle camere di commercio, industria ed artigianato (per il tramite dell'Unioncamere)
Agli istituti autonomi per le case popolari (per il tramite dell'ANIACAP)
Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato Segretariato generale
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale
All'I S T A T - Direzione generale
All'A N C I - Direzione generale
All U P.I - Direzione generale
All'U N.C.E M
All'Unioncamere
All'ANIACAP
Alla Federazione italiana consorzi ed enti di industrializzazione (FICEI)

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Dipartimento affari giuridici e legislativi
Ufficio del coordinamento amministrativo
Dipartimento degli affari regionali
Ai commissari di Governo delle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Questo Dipartimento, avvalendosi dei poteri di indirizzo e coordinamento attribuitigli in materia di pubblico impiego dall'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego), e in adempimento delle norme contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 in materia di coordinamento delle iniziative di pianificazione informatica della pubblica amministrazione, nonché delle disposizioni in materia di igiene e di sicurezza del lavoro contenute nei recenti accordi di lavoro del personale appartenente ai vari comparti di contrattazione pubblica, ritiene opportuno fornire alcune linee guida per indirizzare i responsabili dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni verso il migliore impiego del personale adibito all'uso di apparecchiature informatiche dotate di schermo alfanumerico o grafico. Ciò sotto il duplice profilo di igiene e sicurezza e di efficienza dell'organizzazione del lavoro.

Tali linee sono state redatte con la collaborazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, dell'ISPESL, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro (ex art. 393 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955) e della commissione per il coordinamento normativo e funzionale dell'informatica nella pubblica amministrazione.

1) *Campo di applicazione.*

A) Le presenti linee guida riguardano l'uso di apparecchiature dotate di schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di presentazione visiva utilizzato, quali videoterminali, personal computer o assimilati, sistemi di scrittura o altre apparecchiature per l'elaborazione di dati, testi o immagini che impieghino tale dispositivo.

B) Sono esclusi:

macchine calcolatrici;

registratori di cassa;

macchine di videoscrittura senza schermo, ancorché dotate di dispositivi di parziale visualizzazione del testo;

pannelli di controllo quali, ad esempio, quelli utilizzati nelle cabine di regia o negli elaboratori di processi;

apparecchiature che prevedano l'utilizzazione diretta da parte del pubblico;

sistemi denominati «portatili» quando non utilizzati in via continuativa nel posto di lavoro.

2) *Identificazione dei soggetti.*

Destinatario delle presenti disposizioni è il personale della pubblica amministrazione che opera utilizzando, in via continuativa, le apparecchiature di cui al precedente punto 1), lettera *A)*, per almeno quattro ore al giorno.

3) *Orario di lavoro.*

L'utilizzazione continuativa delle predette apparecchiature comporta la necessità di prevedere interruzioni nel loro impiego; peraltro l'estrema varietà delle loro caratteristiche nelle diverse realtà lavorative e la conseguente eterogeneità delle modalità di utilizzo rende indispensabile che detto personale debba essere adibito ad attività lavorative diverse per un periodo di dieci minuti non cumulabili per ogni ora di lavoro.

4) *Informazioni e formazione del personale.*

Ogni dipendente, prima di essere adibito alla specifica attività, deve ricevere un adeguata formazione sulle modalità di utilizzazione delle predette apparecchiature e informazioni sulla sicurezza e sulla salute connesse con il posto di lavoro. Deve venire aggiornato sulle predette modalità ogni volta che l'organizzazione del posto di lavoro viene modificata in modo sostanziale.

A ciascun dipendente inoltre debbono essere consegnate guide pratiche illustrative del comportamento da tenere durante l'utilizzo delle apparecchiature al fine di evitare una condotta che possa ledere la sua integrità fisica.

5) *Sorveglianza sanitaria.*

Oltre al requisito dell'idoneità fisica all'espletamento dell'attività lavorativa, è richiesto al dipendente anche un apposita idoneità visiva da accertarsi, a cura dell'amministrazione, attraverso la competente unità sanitaria locale, all'atto dell'impiego a lavori con l'utilizzo di una o piu delle apparecchiature precedentemente descritte.

Per tale personale va prevista una visita oculistica almeno triennale relativa alla funzione visiva correlata alla specificità della mansione. Dopo i quarantacinque anni di età del dipendente la visita va effettuata ogni due anni o per intervalli minori, a richiesta dell'interessato, quando egli abbia fondati sospetti di una sopravvenuta alterazione della propria funzione visiva. Tutto ciò al fine di evidenziare eventuali patologie ancora allo stato latente che potrebbero venire aggravate dall'impegno visivo.

6) *Caratteristiche tecniche delle apparecchiature.*

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione ed una forma chiara, una grandezza sufficiente in relazione alla distanza operativa di visione più frequente; vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamenti o da altre forme d'instabilità.

Il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo deve essere facilmente regolabile da parte dell'utilizzatore.

Lo schermo deve essere girevole, inclinabile e mobile onde adattarsi alle esigenze dell'utilizzatore e deve essere esente da riflessi e riverberi.

La tastiera deve essere inclinabile e distaccata dallo schermo per evitare al dipendente una posizione stancante per le braccia e le mani. La tastiera deve avere una superficie opaca ad evitare i riflessi.

Le amministrazioni dovranno provvedere all'atto dell'acquisizione delle apparecchiature in oggetto a richiedere alle società fornitrici una specifica dichiarazione sulle radiazioni emesse e sulla non nocività delle stesse rilasciata da istituzioni pubbliche o private, italiane o internazionali (preferibilmente europee) e specializzate in tal campo.

La documentazione di cui sopra sarà dalle amministrazioni statali inoltrata al Provveditorato generale dello Stato che provvederà alla registrazione ed al controllo della stessa, in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica, con l'Istituto superiore della sanità e con il Ministero della sanità.

Il Provveditorato generale dello Stato consegnerà, a richiesta delle imprese fornitrici o delle singole amministrazioni, copia dell'avvenuta registrazione delle dichiarazioni con le eventuali osservazioni formulate.

Le osservazioni o le raccomandazioni saranno vincolanti per le amministrazioni stesse a tutela della salute dei lavoratori addetti alle apparecchiature in oggetto.

7) *Requisiti minimi del posto di lavoro.*

Lo spazio attorno alla tastiera deve essere sufficiente a consentire un appoggio per le mani e l'avambraccio dell'utilizzatore.

Il tavolo di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti per permettere una idonea disposizione dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio all'uso dell'apparecchiatura. Il supporto dei documenti, ove occorrente, deve trovarsi sul tavolo, possibilmente allo stesso livello dello schermo, onde ridurre al massimo i movimenti della testa e degli occhi.

Il sedile di lavoro deve essere stabile, permettere all'utilizzatore libertà di movimento e posizione comoda; deve avere altezza regolabile e schienale regolabile in altezza e in inclinazione.

L'illuminazione dell'ambiente deve permettere condizioni di lavoro soddisfacenti e un contrasto adeguato tra lo schermo e l'ambiente.

L'apparecchiatura deve essere posizionata in modo da impedire la presenza di riflessi creati sullo schermo da fonti di luce naturale e/o artificiale collocate in modo inidoneo.

In particolare è da evitare la luce naturale diretta e la posizione del video di fronte a fonti luminose quali finestre o simili nonché ad attrezzature o pareti di colore chiaro, salvo che tali punti di luce siano muniti di opportuni dispositivi di regolazione.

Il livello di rumore, in presenza di stampanti ed altre apparecchiature,deve essere tale da non distrarre l'attenzione e da non ostacolare la parola.

Per quanto riguarda il microclima occorre creare e mantenere una condizione confortevole.

Le attrezzature appartenenti al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo.

Il grado di umidità deve essere soddisfacente.

8) *Raccomandazioni finali.*

Il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere, di facile uso e, se del caso, adattabile al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

Ai sopraelencati requisiti deve rispondere qualsiasi posto di lavoro pubblico con uso di apparecchiature di cui al precedente punto 1, lettera *A)*, fatta eccezione per quelle particolari attività per le quali sia tecnicamente inopportuna l'applicazione di uno o più dei requisiti predetti.

L'adeguamento alla presente direttiva, mentre può essere realizzato tempestivamente per i nuovi ambienti di lavoro, può comportare, invece, difficoltà per le installazioni esistenti; pertanto dovrà essere effettuato con la necessaria gradualità.

Per quanto attiene le apparecchiature EDP, la rapida obsolescenza tecnologica cui le stesse vanno soggette può costituire, di per sé, una utile e tempestiva occasione di adeguamento.

Il Ministro: GASPARI

91A1331

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un consolato generale di prima categoria in Lipsia (Repubblica federale di Germania)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

È istituito in Lipsia (Repubblica federale di Germania) un consolato generale di prima categoria, a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1990

COSSIGA

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1991
Registro n. 5 Esteri, foglio n. 39

91A1343

Entrata in vigore della convenzione relativa alla creazione di un istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi ed atti annessi.

In data 15 settembre 1988 la Spagna (1) ha depositato lo strumento d'adesione alla convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo ed atti annessi ed è pertanto parte della convenzione stessa a partire da tale data.

Il consiglio dell'Istituto universitario europeo aveva formulato le decisioni di modifica della convenzione in vista dell'adesione spagnola in data 1° novembre 1987, ai sensi dell'art. 32, par. 2.

La decisione di modifica relativamente all'adesione della Spagna sarà pubblicata nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale*.

(1) La convenzione si applica alle isole Canarie, a Ceuta e Melilla. Per le altre dichiarazioni degli altri Stati membri vedasi comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1987.

91A1344

Testo del nuovo annesso alla convenzione europea di assistenza sociale e medica firmata a Parigi l'11 dicembre 1953

A seguito della legge di autorizzazione alla ratifica n. 385 del 7 febbraio 1958, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 23 aprile 1958, l'Italia ha ratificato la convenzione europea di assistenza sociale e medica il 1° luglio 1958 ed è divenuta parte della stessa in data 1° agosto 1958.

Il Consiglio d'Europa, nella sua qualità di depositario, ha comunicato la nuova formulazione dell'annesso I alla convenzione così come previsto all'art. 1 della stessa.

Il nuovo annesso, di cui qui di seguito si riporta il testo in lingua inglese e francese, va a sostituire quello pubblicato, a suo tempo, alla pagina 19 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 23 aprile 1958.

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE L'EUROPE

ETS/STE N° 14 a)
Annexes

ANNEXES

TO THE EUROPEAN CONVENTION

ON SOCIAL AND MEDICAL ASSISTANCE

opened for signature in Paris on 11 December 1953

ANNEXES

A LA CONVENTION EUROPEENNE

D'ASSISTANCE SOCIALE ET MEDICALE

ouverte à la signature à Paris le 11 décembre 1953

1 February 1991
1er février 1991

ANNEX I

LEGISLATIVE MEASURES REGARDING ASSISTANCE REFERRED TO IN ARTICLE 1 OF THE CONVENTION

Belgium

Law of 27 June 1956 concerning the Special Assistance Fund.

Law of 2 April 1965 concerning Public Assistance.

Royal Decree No. 81 of 10 November 1967 establishing a Fund to provide for medical, social and educational services for the handicapped.

Law of 8 July 1964 concerning urgent Medical Assistance.

Law of 7 August 1974 establishing the right to a minimum level of means of subsistence.

Law of 8 July 1976 relating to the organisation of Public Social Assistance Centres.

Denmark

Social Assistance Act of 19 June 1974, as later amended.

France

Family and Social Assistance Code (Decree No. 56-149 of 24 January 1956).

Social Assistance to Children - Part II - Chapter II.

Social and Medical Assistance - Part III (except Articles 162 and 171)

- Social Assistance to families and to the aged, infirm, blind or seriously disabled. Compensatory allowances for rent increases. Special accommodation measures.
- Medical Assistance to the sick, sufferers from tuberculosis, mental patients.

Germany

a. The Federal Social Assistance Act as published on 20 January 1987 (Bulletin of Federal Legislation, I, pages 401, 494), last amended by Article 7 of the Act of 9 July 1990 (Federal Law Gazette, I, p. 1394).

b. Article 1, paragraphs 27, 32 and 35 and paragraph 41, each in conjunction with paragraph 39 of the Child and Youth Services Act of 26 June 1990 (Federal Law Gazette I, p. 1163).

c. Paragraphs 14, 15, 22 of the Act relating to the campaign against venereal diseases, of 23 July 1953 (Bulletin of Federal Legislation, I, page 700), amended by Article 11 of the Act of 19 December 1986 (Bulletin of Federal Legislation, I, page 2555).

ANNEXE I

LEGISLATONS D'ASSISTANCE VISEES A L'ARTICLE 1er DE LA CONVENTION

Belgique

Loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d'assistance.

Loi du 2 avril 1965 sur l'Assistance publique.

Arrêté royal N° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins medico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

Loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'Aide sociale.

Danemark

Loi d'aide sociale du 19 juin 1974, telle qu'amendée ultérieurement.

France

Code de la Famille et de l'Aide Sociale (décret N° 56-149 du 24 janvier 1956).

Aide sociale à l'Enfance - Titre II - Chapitre II.

Aide Sociale et Médicale - Titre III (à l'exception des articles 162 et 171)

- Aide Sociale aux familles, aux personnes âgees, aux infirmes, aveugles et grands infirmes, allocation compensatrice des augmentations de loyer. Mesures spéciales d'hébergement.

- Aide Médicale aux malades, aux tuberculeux, aux malades mentaux.

Allemagne

a. La loi fédérale d'aide sociale telle qu'elle a été publiée le 20 janvier 1987 (Bulletin fédéral des Lois, I, pages 401, 494), modifiée par l'article 7 de la loi du 9 juillet 1990 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 1394).

b. Article Ier, paragraphes 27, 32 à 35 et 41 en relation avec le paragraphe 39 de la Loi fédérale d'aide à l'enfance et à la jeunesse du 26 juin 1990 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 1163).

c. Paragraphes 14, 15, 22 de la Loi relative à la lutte contre les maladies vénériennes du 23 juillet 1953 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 700), modifiée par l'Article 11 de la Loi du 19 décembre 1986 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 2555).

Greece

Greek legislation provides for public assistance for those in need. Social assistance is made available consisting of economic, medical-pharmaceutical and hospital related assistance, as well as other benefits. Ministerial decisions have been promulgated and enacted regarding health care in such a degre that there is no, not insured indigent Social group, in this country, not covered by a social assistance regime including hospital medical and pharmaceutical assistance.

According to Decree No. 57/1973 (Article 5, paragraph 2) aliens from States who have adopted the European Convention on Social and Medical Assitance, residents in Greece, are integrated within the social assistance programmes as equals of the Greek citizens.

Such programmes cover needy and emergency cases of individuals who are unable to face by their own or their family's means, a natural disaster or illness by the assignment of a lump sum.

The above social assistance is also provided for the over 65 years old unable to cover their living demands by their own or their family's means, although no emergency reason occurs.

This assistance is granted after claim at the Prefectural Welfare Autority of the place of residence, responsible to certify the economic weakness of the claimant. Ministerial Decision A3/7485/81 provides full health assistance to foreigners on transit and tourists of Greek origine not residing in Greece, on the condition that their stay will be no longer than three months; besides foreign students fellows of the Greek Government and the members of the families of the medical fellows enjoy full health assistance during their stay in this country.

a. Assistance to children

The following reform has been realised

i. Presidential Decree 856/81 (Official Gazette 218/81 Vol A). It has been reformed and completed by a joint Ministerial Decision signed by the Ministers of Finance and Health, Welfare and Social Security. No. of Decision 3634/82 re: Benefit for children without support uprating of the age limit to 16 years old, instead of 14.

ii. Presidential Decree No. 147/89 (Official Gazette No. 70/Vol. A/89) re: uprating of the monthly benefit from 7,000 Drs. to 9,500 Drs. and expansion of the financial criteria.

iii. Circular to the Ministry of Social Assistance No. 817/7338 of 10 January 1952 "Free admission to observation clinics for children suffering from glandular infections".

iv. Ministerial Decision 8291/84 (Official Gazette No. 860/ Vol. B/84) re: Child Care Homes approval of their operating Regulations, according to Article 4.

Grèce

La législation grecque prévoit l'assistance publique aux indigents. Une assistance sociale sous forme d'aide économique, medico-pharmaceutique et hospitalière leur est accordée ainsi que d'autres prestations. Des décisions ministérielles relatives aux soins de santé ont été promulguées et mises en vigueur, de sorte qu'il n'existe plus dans ce pays de groupe social d'indigents non assurés et non couverts par un régime d'assistance sociale comprenant l'assistance hospitalière, médicale et pharmaceutique.

En vertu du décret n° 57/1973 (article 5, par. 2), les etrangers ressortissants d'Etats ayant adopté la Convention européenne d'assistance sociale et médicale, residant en Grèce, bénéficient des programmes d'assistance sociale sur un pied d'égalité avec les ressortissants grecs.

Ces programmes sont destinés à assister par l'octroi d'une somme forfaitaire les indigents ou les personnes en détresse incapables de faire face par leurs propres moyens ou avec l'aide de leur famille à une catastrophe naturelle ou à une maladie.

Cette assistance sociale est également prévue pour les personnes de plus de 65 ans incapables de subvenir à leurs besoins vitaux par leurs propres moyens ou avec l'aide de leur famille, même s'il n'y a pas situation de détresse.

L'assistance est octroyée sur demande adressée aux autorités sociales préfectorales du lieu de résidence, a qui il incombe de certifier que le demandeur est économiquement faible. La décision ministérielle A3/7485/81 prévoit une assistance santé complète pour les étrangers en transit et les touristes d'origine grecque ne residant pas en Grèce, a condition que leur séjour n'excède pas trois mois; en outre, les étudiants étrangers titulaires d'une bourse du Gouvernement grec et les membres des familles des boursiers étudiants en medecine bénéficient d'une assistance santé complète durant leur sejour dans ce pays.

a. Assistance aux enfants

Il a été procédé aux réformes suivantes:

i. Décret présidentiel 856/81 (Journal officiel 218/81 Vol. A). Le décret a été modifié et complété par une décision interministérielle signee par les ministres des Finances et de la Prévoyance sociale. Décision n° 3634/82: "Prestations aux enfants prives de protection", portant l'âge limite de 14 à 16 ans.

ii. Décret présidentiel n° 147/89 (Journal officiel n° 70/Vol. A/89) portant la prestation mensuelle de 7.000 à 9.500 Dr. et elargissant les critères financiers.

iii. Circulaire du ministère de la Prévoyance sociale n° 817/7338 du 10 janvier 1952 "Admission gratuite des enfants souffrant d'adénopathie dans les préventoriums".

iv. Décision ministérielle 8291/84 (Journal officiel n° 860/Vol. B/84): etablissements d'accueil pour enfants, approbation, conformément à l'article 4, de leurs règles de fonctionnement.

Child Care Homes (ex. Orphanages) are open to children aged from 5 1/2 to 16 years old, physically and mentally normal needing an institutional care, that is proved by a social investigation carried out for each claimant.

v. Law 4227 of 17 March 1962 "Organisation of day-nurseries and admission of infants not supported by their families" (Official Gazette A No. 49 of 24 March 1962).

b. Assistance to Adults

i. Circular of the Ministry of Social Assistance No. 374/9505 of 30 July 1956 "Hospital care and medical and pharmaceutical assistance".

Such assistance is provided for needy cases and for entitled persons in other special categories.

ii. Circular of the Ministry of Merchant Shipping No. 14931 of 7 March 1950 "Free travel". A number of free places are reserved for the needy on Greek coastal vessels.

iii. Law 2603 of 1953 ratifying Decision No. 487 of 13 May 1952 of the Council of Ministers, concerning payment by the State of travelling expenses for needy prisoners returning home on release.

iv. Free legal assistance under Articles 220 to 224 of the Code of Civil Procedure.

This assistance is granted to aliens on a basis of reciprocity.

c. Assistance for the aged and the chronically ill

I. Legislative decree 162/1973

Official Gazette No. 227 "Assistance provisions in favour of the aged and chronically ill" providing institutionalisation (in Public and Private Entity Establishments and protection of the non-institutionalised, Day Centre for the aged (KAPI), home assistance a.s.o.

II. Legislative Decree 1118/1972

re: "Private enterprises providing medical assistance for the aged or the chronically ill, suffering from a deficiency of the mobility system and regulation of adequate matters".

Iceland

Law No. 80, dated 5 June 1947, concerning social assistance.

Les établissements d'accueil pour enfants (orphelinats par exemple) sont ouverts aux enfants de 5 ans 1/2 à 16 ans, physiquement et mentalement normaux, ayant besoin d'être pris en charge en institution, au vu des résultats d'une enquête sociale entreprise pour chaque demandeur.

v. Loi 4227 du 17 mars 1962 "Organisation et admission dans les pouponnières des nourrissons dépourvus de protection familiale" (Journal officiel A n° 49 du 24 mars 1962).

b. Assistance aux adultes

i. Circulaire du Ministère de la Prévoyance sociale N° 374/9505 du 30 juillet 1956 "Soins hospitaliers et assistance médicale et pharmaceutique".

Cette assistance est prevue pour les indigents ainsi que pour les ayants droit appartenant à d'autres catégories spéciales.

ii. Circulaire du Ministère de la Marine Marchande N° 14931 du 7 mars 1950 "Exemption des frais de transport". Un certain nombre de places sont réservees aux indigents sur les bateaux grecs effectuant le cabotage.

iii. Loi 2603 de 1953 relative à la ratification de l'Acte N° 487 du 13 mai 1952 du Conseil des Ministres, concernant le versement par l'Etat des frais de transport pour le retour au lieu de résidence des indigents libérés de prison.

iv. Exemption des frais judiciaires Articles 220 à 224 du Code de procédure civile.

Cette exemption est accordée aux étrangers sur réciprocité.

c. Assistance aux personnes âgées et aux malades chroniques

I. Décret législatif 162/1973

Journal officiel n° 227 "Mesures d'assistance en faveur des personnes âgees et des malades chroniques" prévoyant leur hébergement (dans des établissements publics et privés) ou leur protection dans des centres de jour pour les personnes âgées (KAPI), ou sous forme d'assistance à domicile, etc.

II. Décret législatif 1118/1972

"Entreprises privées assurant une assistance médicale aux personnes âgees ou atteintes d'une déficience chronique du système locomoteur et reglementation y afférente".

Islande

Loi N° 80 en date du 5 juin 1947 sur l'assistance sociale.

Ireland

Blind Persons Act, 1920.

Social Welfare (Supplementary Welfare Allowances Act, 1975).

Mental Treatment Act, 1945.

Health Act, 1953.

Health and Mental Treatment Act, 1957.

Health and Mental Treatment (Amendment) Act, 1958.

Health Act, 1970.

Italy

a. Single text of the laws on public order of 18 June 1931, No. 773, Art. 142, et seq., governing the sojourn of aliens in Italy.

b. Law of 17 July 1890, No. 6972 on public assistance and welfare institutions Art. 76-77 and Administrative Regulation of 5 February 1891, No. 99, Art. 112 and 116 relating to invalids and needy persons in general.

c. Law of 14 February 1904, No. 36, Art. 6 and Regulations of 16 August 1909, No. 615, Art. 55, 56, 75. 76 and 77 relating to the insane.

d. Law of 23 December 1978, No. 833, concerning the setting up of the National Health Service · Articles 6, 33, 34, 35.

e. Legislative Decree of 30 December 1979, No. 663 (Article 5), converted into the Law of 29 February 1980, No. 33, Article 1.

f. Law of 4 May 1990, No. 107 concerning the activities of transfusion relating to human blood and of the production of derived plasmas.

g. Law of 26 May 1990, concerning toxic dependencies.

h. Law of 5 June 1990, concerning AIDS.

Luxembourg

Law of 28 May 1897, concerning emergency residence (domicile de secours)

Law of 7 August 1923, rendering compulsory the training of the blind and the deaf and dumb.

Law of 30 July 1960 concerning the setting-up of a National Soidarity Fund.

Law of 14 March 1973 setting up institutes and services of differentiated education.

Irlande

Loi d'assistance aux aveugles, 1920.

Loi d'assistance sociale, 1975 (prestations sociales complémentaires).

Loi de traitement mental, 1945.

Loi de santé publique, 1953.

Loi de santé publique et de traitement mental, 1957.

Amendement à la Loi de santé publique et de traitement mental, 1958.

Loi de santé publique, 1970.

Italie

a. Texte unique des lois d'ordre public du 18 juin 1931, N° 773, art. 142 et suivants, reglementant le séjour des étrangers en Italie.

b. Loi du 17 juillet 1890, N° 6972, sur les institutions publiques d'assistance et de bienfaisance, art. 76 et 77, et reglement administratif du 5 février 1891, N° 99, art. 112 et 116 pour les infirmes et indigents en général.

c. Loi du 14 février 1904, N° 36, art. 6 et règlement du 16 août 1909, N° 615, art. 55, 56, 75, 76 et 77 pour les aliénés.

d. Loi du 23 décembre 1978, N° 833, concernant l'institution du Service Sanitaire National articles 6, 33, 34, 35.

e. Décret Loi du 30 décembre 1979, N° 663 (article 5) converti dans la Loi du 29 février 1980, N° 33, art. 1.

f. Loi du 4 mai 1990, N° 107 portant reglementation des activités de transfusion relatives au sang humain et de production des plasmo dérivés.

g. Loi du 26 mai 1990 concernant les toxico-dépendances.

h. Loi du 5 juin 1990 concernant le SIDA.

Luxembourg

Loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.

Loi du 7 août 1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité.

Loi du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différentiée.

Amended Law of 16 April 1979, creating a special allowance for the seriously handicapped.

Amended Law of 26 July 1980, concerning the advancing and recovery of maintenance allowances by the National Solidarity Fund.

Law of 26 July 1986,

a. establishing entitlement to a guaranteed minimum income

b. creating a social welfare service

c. amending the Law of 30 July 1960, concerning the setting of up a National Solidarity Fund

Law of 16 June 1989, amending the above-mentioned Law of 26 July 1986.

Law of 2 May 1989, creating a care allowance and organising placement in a Care Centre.

Grand-Ducal Regulation of 23 October 1989, concerning the membership and powers of the National, Medical, Psychological and Pedagogical Committee

Grand-Ducal Regulation of 19 June 1990, organising the child guidance service.

Malta

Social Security Act 1987 as last amended by Act XVI of 1990, dated 20 April 1990.

Netherlands

Act of 13 June 1963 containing new regulations pertaining to the provision of social assistance by the authorities, known as the National Assistance Act ("Staatsblad", Bulletin of Acts, Orders and Decrees, 1963, No. 284), entered into force 1 January 1965, together with additions and amendments enacted by the following legislation

Act of 3 April 1969, Stb.*167 ,

Act of 6 August 1970, Stb. 421 ,

Act of 10 September 1970, Stb. 447 ,

Act of 30 September 1970, Stb. 435 ,

Act of 24 December 1970, Stb. 612 ,

Act of 6 May 1971, Stb. 291 ,

(*) Stb. = Staatsblad (Bulletin of Acts, Orders and Decrees)

Loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d'une allocation speciale pour personnes gravement handicapées.

Loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité.

Loi du 26 juillet 1986 portant

a. creation du droit à un revenu minimum garanti ,

b. creation d'un service d'action sociale ,

c. modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la creation d'un fonds national de solidarité.

Loi du 16 juin 1989 portant modification de la loi du 26 juillet 1986, désignée ci-dessus.

Loi du 2 mai 1989 portant création de l'allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1989 concernant la composition et les attributions de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant organisation du service de guidance de l'enfance.

Malte

Loi de sécurité sociale de 1987 amendée en dernier lieu par la Loi XVI de 1990, en date du 20 avril 1990.

Pays-Bas

Loi du 13 juin 1963 portant de nouvelles réglementations concernant l'octroi d'assistance sociale par les autorités - Loi générale d'aide sociale - ("Staatsblad", Bulletin des lois et des décrets royaux 1963, N° 284), entrée en vigueur au 1er janvier 1965, ainsi que les modifications et les adjonctions apportées à ladite loi, introduites par les lois suivantes

Loi du 3 avril 1969, Stb.* 167 ,

Loi du 6 août 1970, Stb. 421 ,

Loi du 10 septembre 1970, Stb. 447 ,

Loi du 30 septembre 1970, Stb. 435 ,

Loi du 24 décembre 1970, Stb. 612 ,

Loi du 6 mai 1971, Stb. 291 ,

---

* Stb. = Staatsblad, Bulletin des lois et décrets royaux.

Act of 22 November 1972, Stb. 675 ,

Act of 17 January 1973, Stb. 32 ,

Act of 8 April 1976, Stb. 229 ,

Act of 19 October 1977, Stb. 578 ,

Act of 16 February 1978, Stb. 127 ;

Act of 6 September 1978, Stb. 490 ,

Act of 20 December 1979, Stb. 711.

Act of 20 April 1983, Stb. 182 ,

Act of 12 December 1984, Stb. 631 ,

Act of 30 December 1984, Stb. 690 ,

Act of 6 November 1986, Stb. 564 ;

Act of 6 November 1986, Stb. 567 ,

Act of 18 December 1986, Stb. 688 ,

Act of 1 July 1987, Stb. 333 ,

Act of 26 November 1987, Stb. 631 ;

Act of 11 February 1988, Stb. 77 ;

Act of 15 December 1988, Stb. 610 ,

Act of 27 April 1989, Stb. 127 ;

Act of 25 October 1989, Stb. 490 ;

The following General Administrative Orders (Royal Decrees) enacted on the basis of the National Assistance Act :

- Government Unemployment Assistance Regulations ,
- Government Assistance Scheme for Self-employed Persons ,
- Municipal Assistance to Self-Employed Persons (Inland Shipping) Decree ,
- Government Assistance Scheme for elderly Self-employed Persons ,
- National Norms Decree ,
- Mortgage Guarantee Decree ,
- Supplementary Living Expenses (national criteria for calculation of resources) Decree ,

Various ministerial orders (and amendments thereto) pertaining to the implementation of the provisions of the above General Administrative Orders and/or to specifying them in greater detail.

Loi du 22 novembre 1972, Stb. 675 ,

Loi du 17 janvier 1973, Stb. 32 ,

Loi du 8 avril 1976, Stb. 229 ,

Loi du 19 octobre 1977, Stb. 578 ,

Loi du 16 février 1978, Stb. 127 ,

Loi du 6 septembre 1978, Stb. 490 ,

Loi du 20 décembre 1979, Stb. 711.

Loi du 20 avril 1983, Stb. 182 ,

Loi du 12 décembre 1984, Stb. 631;

Loi du 30 décembre 1984, Stb. 690;

Loi du 6 novembre 1986, Stb. 564;

Loi du 6 novembre 1986, Stb. 567;

Loi du 18 décembre 1986, Stb. 688;

Loi du 1er juillet 1987, Stb. 333;

Loi du 26 novembre 1987, Stb. 631;

Loi du 11 février 1988, Stb. 77;

Loi du 15 décembre 1988, Stb. 610;

Loi du 27 avril 1989, Stb. 127;

Loi du 25 octobre 1989, Stb. 490.

Les Règlements d'administration publique (Décrets Royaux) indiqués ci-apres et promulgués en vertu de la loi générale d'aide sociale

- Règlement national d'aide en faveur des travailleurs sans emploi ,
- Règlement national d'aide en faveur des indépendants ,
- Décret relatif aux municipalités compétentes pour l'octroi d'aide aux entrepreneurs de la batellerie ,
- Règlement national d'aide en faveur des indépendants âgés ,
- Décret relatif aux normes nationales ,
- Décret relatif à l'hypothèque pour sûreté d'un crédit ,
- Règlement national d'aide des critères de moyens nationaux (à l'octroi d'aide pour des dépenses d'entretien supplémentaires).

Diverses décisions ministérielles (et leur modifications) en vue de l'exécution et/ou de la réglementation détaillée de différentes dispositions prévues dans les Règlements d'administration publique indiqués ci-dessus.

Act of 6 November 1986, Stb. 565, as amended by Act of 6 November 1986, Stb. 568 containing regulations pertaining to income provisions for older and partially disabled workers (IOAW), entered into force on 1 January 1987, republished in Stb. 1987, nbr. 92.

Act of 11 June 1987, Stb. 281 containing regulations pertaining to income provisions for the older and partially disabled formerly self-employed (IOAZ), entered into force on 1 July 1987.

General Administrative Orders (Royal Decrees) enacted on the basis of the aforementioned income provision acts

- Definition of income decree to the "IOAW";
- Definition of income decree to the "IOAZ".

Norway

Act of 5 June 1964 concerning social care.

Portugal

Constitution of the Portuguese Republic, Articles 64 modified by Constitutional Act No. 1/89, 8 July 1989.

Act No. 48/90, of 24 August 1990, on Basic Health Laws.

Spain

Framework law of 22 November 1944 relating to National Health.

Law No. 37 of 21 July 1961 relating to hospital co-ordination.

General Law of 30 May 1974 on Social Security.

Decree No. 2176 of 25 August 1978 relating to the activities of the National Plan for the prevention of mental deficiencies.

Royal Decree-Law No. 276 of 16 November 1978 relating to the institutional management of Social Security, health and employment.

Royal Decree No. 1949 of 31 July 1980 relating to the transfer of Government services to the Generalitat of Catalonia in the fields of health and social services and assistance.

Royal Decree No. 2768 of 26 September 1980 relating to the transfer of Government services to the Autonomous Community of the Basque country in the fields of health and social services and assistance.

Royal Decree No. 620 of 5 February 1981 relating to the unified regime of public assistance to defectives.

Loi du 6 novembre 1986, Stb. 565, modifiée par la loi du 6 novembre 1986, Stb. 568 contenant des règles relatives aux garanties de revenu des travailleurs âgés et partiellement handicapés (IOAW), entrée en vigueur le 1er janvier 1987, publiée à nouveau dans Stb. 1987, n° 92.

Loi du 11 juin 1987, Stb. 281 contenant des règles relatives aux garanties de revenu pour les anciens travailleurs indépendants âgés et partiellement handicapés (IOAZ), entrée en vigueur le 1er juillet 1987.

Ordonnances administratives générales (décrets royaux) promulguées sur la base des lois susmentionnées concernant la garantie de revenu:

- décret relatif à l'IOAW sur la définition des revenus;

- décret relatif à l'IOAZ sur la définition des revenus.

Norvège

Loi du 5 juin 1964 sur l'aide sociale.

Portugal

Constitution de la République portugaise, article 64 modifié par la Loi Constitutionnelle n° 1/89, du 8 juillet 1989.

Loi n° 48/90, du 24 août 1990, sur la Loi de Bases de la Santé.

Espagne

Loi cadre du 22 novembre 1944 sur la Santé Nationale.

Loi N° 37 du 21 juillet 1961 relative à la coordination hospitalière.

Loi générale du 30 mai 1974 sur la Sécurité Sociale.

Décret N° 2176 du 25 août 1978 sur les activités du Plan National de prévention des déficiences mentales.

Décret-loi royal N° 276 du 16 novembre 1978 relatif à la gestion institutionnelle de la Sécurité Sociale, la santé et l'emploi.

Décret royal N° 1949 du 31 juillet 1980 sur le transfert de services de l'Etat à la Generalitat de Catalogne en matière de santé et de services et assistance sociaux.

Décret royal N° 2768 du 26 septembre 1980 sur le transfert de services de l'Etat à la Communauté Autonome du Pays Basque en matière de santé et de services et assistance sociaux.

Décret royal N° 620 du 5 février 1981 concernant le régime unifié d'aide publique aux déficients.

Royal Decree No. 2620 of 24 July 1981, Regulations governing the grant of aid from the National Fund for Social Assistance to the aged, sick and infirm.

Royal Decree No. 2347 of 2 October 1981, Regulations of the Secretariat General for Social Assistance.

Royal Decree No. 2346 of 8 October 1981 relating to the structure and functions of the National Institute for Social Assistance.

Royal Decree No. 251 of 15 January 1982 relating to the transfer of powers, functions and departments of the National Administration to pre-autonomous entities in the field of social services and assistance.

Resolutions of 30 January 1982 of the Directorate General for Social Action laying down rules governing the grant of social assistance

- to drug addicts and alcoholics;
- for the maintenance of assistance centres and departments for the marginalised and the aged; for the support of the activities of associations and federations;
- for the maintenance of young-childhood assistance centres;
- individually and sporadically to persons in need;
- to lepers;
- for the purchase, construction, extension, reform and equipment of centres for the aged and marginalised.

Order of 16 February 1982 for the setting up of centralised management centres under the National Institute for Social Assistance.

Order of 5 March 1982 in furtherance of Decree No. 620.

Sweden

Social Services Act of 19 June 1980, No. 620.

Health and Medical Services Act (SFS 1982 763).

Turkey

Law concerning Public Hygiene, no. 1593, Articles 72/2, 99, 105 and 117.

Law No. 7402 relating to the campaign against malaria, Article 3/B.

Law No. 6972, Regulations governing hospital institutions, Articles 57/E and 79.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Great Britain the Supplementary Benefit Act 1976 and attendant Regulations.

Northern Ireland . the Supplementary Benefit (Northern Ireland) Order 1977 and attendant Regulations.

Laws and regulations concerning Great Britain, Northern Ireland and the Isle of Man establishing National health services.

Décret royal N° 2620 du 24 juillet 1981, Règlement de concession d'aides du Fonds National d'Assistance Sociale à des personnes âgées, a des malades et à des infirmes.

Décret royal N° 2347 du 2 octobre 1981, Règlement du Secrétariat Général pour l'Assistance Sociale.

Décret royal N° 2346 du 8 octobre 1981 concernant la structure et les fonctions de l'Institut National pour l'Assistance Sociale.

Décret royal N° 251 du 15 janvier 1982 sur le transfert de compétences, fonctions et services de l'Administration de l'Etat aux entités pre-autonomes en matière de services et assistance sociaux.

Résolutions du 30 janvier 1982 de la Direction Générale d'Action Sociale en vue de la réglementation de l'aide d'assistance sociale

- aux drogués et alcooliques.
- a l'entretien des centres et services d'assistance aux marginaux et aux personnes âgees, au soutien des activités des associations et des fédérations.
- a l'entretien des centres d'assistance à la petite enfance.
- individuellement et de façon sporadique, aux personnes se trouvant en etat de besoin.
- aux lépreux.
- a l'achat, construction, ampliation, reforme et équipement des centres destinés aux personnes âgées et aux marginaux.

Arrêté du 16 février 1982 portant création de Centres de gestion centralisée dépendants de l'Institut National pour l'Assistance Sociale.

Arrêté du 5 mars 1982 qui développe le Décret N° 620.

Suède

Loi sur les services sociaux du 19 juin 1980, N° 620.

Loi sur les services de santé et médicaux (SFS 1982 763).

Turquie

Loi d'hygiène publique N° 1593, articles 72/2, 99, 105 et 117.

Loi N° 7402 relative à la lutte antipaludique, article 3/B.

Loi N° 6972, Règlement des institutions hospitalières, articles 57/E et 79.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Grande-Bretagne Loi sur les prestations supplémentaires, 1976, et les reglements y relatifs ,

Irlande du Nord Décret (Irlande du Nord) sur les prestations supplémentaires, 1977, et les règlements y relatifs.

Lois et règlements en ce qui concerne la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord et l'Ile de Man établissant des services nationaux de santé.

ANNEX II

RESERVATIONS FORMULATED BY THE CONTRACTING PARTIES

1. **The Government of Belgium** has formulated the following reservation:

The Belgian Government reserves the right not to grant to nationals of Contracting Parties the benefit of the legislation concerning the minimum level of means of subsistence.

2. **The Government of Germany** has formulated the following reservation

The Government of the Federal Republic of Germany does not undertake to grant to the nationals of the other Contracting Parties, equally and under the same conditions as to its own nationals, assistance designed to enable the beneficiary to make a living, or assistance to overcome particular social difficulties, under the Federal Social Assistance Act for the time being in force. Notwithstanding the above, such assistance may be granted in appropriate cases.

3. **The Government of Luxembourg** has formulated the following reservations

a. Without prejudice to the provisions of Article 18, the Luxembourg Government reserves the right to apply the Convention as far as it concerns Article 7 only under the condition that the person concerned has been a resident for at least ten years.

b. The Government of Luxembourg makes a general de iure reservation in respect of the extension of the benefits of the law of 30 July 1960 concerning the setting-up of a National Solidarity Fund to foreign nationals.

Nevertheless, paragraph 3 of Article 2 of the said law determines the cases in which it also applies to stateless persons and foreigners and it is to the extent thus laid down in the law itself that the Government of Luxembourg intends to apply it de facto.

4. **The Government of the Netherlands** has formulated the following reservation

With regard to the Government Assistance Scheme for Caravan Dwellers, the Netherlands considers itself able, although not obliged, to provide assistance to nationals of other Contracting Parties for the purchase of caravans.

5. **The Government of Norway** has formulated the following reservation :

Norway and the Federal Republic of Germany decided by exchange of Notes (2 to 6 September 1965) not to make use of Articles 7 and 14 in the European Convention of 11 December 1953 on social and medical assistance.

ANNEXE II

RESERVES FORMULEES PAR LES PARTIES CONTRACTANTES

1. **Le Gouvernement de la Belgique** a formulé la réserve suivante

Le Gouvernement belge se réserve le droit de ne pas accorder aux ressortissants des Parties contractantes le bénéfice de la législation relative au minimum de moyens d'existence.

2. **Le Gouvernement de l'Allemagne** a formulé la réserve suivante

Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne ne s'engage pas à faire bénéficier les ressortissants des autres Parties contractantes, a l'égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de l'aide destinée à permettre au bénéficiaire de se créer une existence ou d'assurer son existence et de l'aide pour surmonter des difficultés sociales particulières, prevues dans la Loi fédérale d'aide sociale dans sa forme respectivement en vigueur, sans toutefois exclure que ces aides ne soient également accordées dans des cas appropriés.

3. **Le Gouvernement du Luxembourg** a formulé les réserves suivantes

a. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, le Gouvernement luxembourgeois se réserve de n'appliquer l'accord que sous condition d'un sejour minimum de dix ans au regard de la disposition de l'article 7.

b. Une réserve générale "de iure" quant à l'extension des bénéfices de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité aux ressortissants étrangers.

Cependant, dans son article 2, sub. 3, ladite loi regle les cas où elle s'applique également aux apatrides et étrangers ; c'est dans la mesure ainsi déterminée par la loi elle-même que le Gouvernement luxembourgeois entend l'appliquer "de facto".

4. **Le Gouvernement des Pays-Bas** a formulé la réserve suivante

En ce qui concerne le Règlement national d'aide en faveur des habitants de roulottes, les Pays-Bas considèrent qu'ils peuvent mais n'ont pas l'obligation d'octroyer de l'aide aux ressortissants d'autres Parties contractantes pour l'acquisition de roulottes.

5. **Le Gouvernement de la Norvège** a formulé la réserve suivante

La Norvège et la République Fédérale d'Allemagne ont décidé par un échange de notes (2-6 septembre 1965) de ne pas faire usage des articles 7 et 14 de la Convention européenne du 11 décembre 1953 sur l'assistance sociale et médicale.

6. **The Government of the United Kingdom** has formulated the following reservation

Her Majesty's Government reserve the right to free themselves from their obligation under Article 1 in respect of any person who may be repatriated by virtue of the provisions of Article 7 but who fails to take advantage of the facilities offered for his repatriation (including free transport to the frontier of his country of origin).

6. Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante :

Le Gouvernement de Sa Majesté se réserve le droit de se soustraire aux obligations découlant de l'article 1er en ce qui concerne les personnes susceptibles d'être rapatriées en application des dispositions de l'article 7, mais qui ne profitent pas des facilités offertes pour leur rapatriement (y compris le voyage gratuit jusqu'à la frontière de leur pays d'origine).

ANNEX III

LIST OF DOCUMENTS RECOGNISED AS AFFORDING PROOF OF RESIDENCE, REFERRED TO IN ARTICLE 11 OF THE CONVENTION

Belgium

Alien's identity card or certificate of entry in the Register of Aliens or residence card issued to nationals of an EEC member State.

Denmark

Extract from the Register of Aliens or from the Population Register. Health insurance certificate.

France

Alien's "carte de séjour".

Germany

Residence authorisation pursuant to paragraph 5 of the Aliens Act of 9 July 1990, conferred by a separate paper or by a reference in the idendity document.

Residence authorisations for nationals of EEC Member States.

Request for residence authorisation, substantiated by an appropriate certificate or by a reference in the identity document: "Registered as an alien".

Greece

The document accepted as proof of the status of aliens is, generally, the passport. Aliens who become established in Greece are furnished with identity cards by the Aliens Office within a month of arrival. In all other cases aliens receive a residence permit.

Iceland

Certificate drawn up in accordance with the list of aliens kept by the Immigration authorities, or Certificate drawn up in accordance with the Census Register.

Ireland

Endorsement of the Department of Justice on passports or on travel documents and notations on police registration certificates by police of such endorsements.

Italy

Certificates of civil status accompanied by various other supporting documents including one or more identity certificates worded in the usual form.

Luxembourg

Alien's Identity Card.

ANNEXE III

LISTE DES DOCUMENTS FAISANT FOI DE LA RESIDENCE ET VISES A L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION

Belgique

Carte d'identité d'étranger ou certificat d'inscription au registre des étrangers ou carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E.

Danemark

Extrait du registre des étrangers ou du registre de la population. Certificat d'assurance maladie.

France

Carte de séjour d'étranger.

Allemagne

Autorisation de séjour selon le paragraphe 5 de la Loi fédérale sur les ressortissants étrangers du 9 juillet 1990 délivrée sur feuille séparée ou par mention sur la pièce d'identité.

Permis de séjour pour les ressortissants d'un pays membre de la CEE.

Demande d'autorisation de séjour, prouvee par certificat conforme ou par mention sur la pièce d'identité "Portée sur les registres des etrangers".

Grèce

En général, le passeport constitue le document établissant la qualité d'étranger. Des cartes d'identité sont délivrées par le Service des Etrangers aux etrangers qui s'établissent en Grèce un mois après leur arrivée. Dans tous les autres cas, les étrangers sont munis d'un permis de séjour.

Islande

Certificat établi d'après la liste des étrangers tenue par les autorités en matière d'immigration, et certificat établi d'après le registre du recensement.

Irlande

Endossement du Ministère de la Justice sur les passeports ou titres de voyage et inscription sur les registres de la police. Ces endossements sont certifiés par la police.

Italie

Certificats d'état civil complétés de tout autre document, y compris un ou plusieurs actes de notoriété rédigés dans les formes usuelles.

Luxembourg

Carte d'identité d'étranger.

Malta

Endorsement on passport or residence permit.

Netherlands

a. Temporary residence permit.

b. Residence card issued to nationals of EEC member States.

c. Permanent residence permit.

d. Residence permit issued indefinitely ex art. 10, para 2 of the Aliens Act.

Norway

Extract from the Register of Aliens.

Portugal

Legislative Law No. 264-B/81, of 3 September 1981.

Legislative Law No. 267/87 of 2 July 1987, on jurisdiction of entry, residence and exit of nationals of EEC member States.

Spain

Residence permit recorded in the passport or identity document issued by the Provincial Civil Governor.

Decree No. 522 of 14 February 1974.

Royal Decree No. 1775 of 24 July 1981.

Residence permit and work permit in one document.

Royal Decree No. 1031 of 3 May 1980.

Document delivered in conformity with Order of 16 May 1979, provisional regulations relating to the recognition in Spain of the status of refugee.

Sweden

Residence Permit.

Turkey

Alien's Residence Permit.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

An endorsement in the passport or other travel document; a residence permit issued to nationals of EEC member States; or a police certificate of registration.

Malte

Inscription dans le passeport ou le permis de séjour.

Pays-Bas

a. Permis de résidence temporaire.

b. Carte de résidence délivrée aux ressortissants d'Etats membres de la CEE.

c. Permis de résidence permanent.

d. Permis de résidence délivré pour une durée indéfinie en vertu de l'article 10, par. 2 de la loi sur les étrangers.

Norvège

Extrait du registre des étrangers.

Portugal

Décret-Loi n° 264-B/81, du 3 septembre 1981.

Décret-Loi n° 267/87 du 2 juillet 1987, sur le régime juridique d'entrée, de séjour et de sortie des ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes.

Espagne

Autorisation de séjour inscrite dans le passeport ou document d'identité délivrés par le Gouverneur Civil provincial.

Décret N° 522 du 14 février 1974.

Décret royal N° 1775 du 24 juillet 1981.

Carte de séjour et permis de travail, dans un même document.

Décret royal N° 1031 du 3 mai 1980.

Document délivré conformément à l'Arrêté du 16 mai 1979, Règlement provisoire en ce qui concerne la reconnaissance de la condition de réfugié en Espagne.

Suède

Permis de résidence.

Turquie

Permis de séjour pour étrangers.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Inscription sur le passeport ou autre titre de voyage ; permis de séjour délivré aux nationaux des Etats membres de la C.E.E. ou certificat d'inscription délivré par la police.

91A1345

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1991 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati, entro il 9 gennaio 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto è prolungata dal 3 ottobre 1990 al 2 aprile 1991.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Torcitura di Sagrado*, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Sagrado (Gorizia), licenziati dall'11 aprile 1986 al 9 aprile 1988:

periodo: dal 4 aprile 1990 al 3 ottobre 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 20 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Torcitura di Sagrado*, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Sagrado (Gorizia), licenziati dall'11 aprile 1986 al 9 aprile 1988:

periodo: dal 4 ottobre 1990 al 3 aprile 1991;
CIPI 19 novembre 1981: dal 20 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Comello*, con sede in Magnano in Riviera (Udine) e stabilimento di Magnano in Riviera (Udine), licenziati dal 18 luglio 1987 al 12 gennaio 1989:

periodo: dal 12 gennaio 1990 all'11 luglio 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 23 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Comello*, con sede in Magnano in Riviera (Udine) e stabilimento di Magnano in Riviera (Udine), licenziati dal 18 luglio 1987 al 12 gennaio 1989:

periodo: dal 12 luglio 1990 all'11 gennaio 1991;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 23 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

5) Lavoratori dell'azienda *Ditta Maglificio confezioni Rossoni*, con sede in Lurano (Bergamo) e stabilimento di Lurano (Bergamo), licenziati dal 13 febbraio 1988:

periodo: dal 15 febbraio 1990 al 14 agosto 1990;
CIPI 30 maggio 1985: dal 4 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

6) Lavoratori dell'azienda *Ditta Maglificio confezioni Rossoni*, con sede in Lurano (Bergamo) e stabilimento di Lurano (Bergamo), licenziati dal 13 febbraio 1988:

periodo: dal 15 agosto 1990 al 14 febbraio 1991;
CIPI 30 maggio 1985: dal 4 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifattura Comoni*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano), licenziati dal 29 maggio 1987:

periodo: dal 2 giugno 1988 al 1° dicembre 1988;
CIPI 14 giugno 1988: dal 3 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifattura Comoni*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano), licenziati dal 29 maggio 1987:

periodo: dal 2 dicembre 1988 al 1° giugno 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 3 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tepa sport I.R.A.S.*, con sede in Rudiano (Brescia) e stabilimento di Rudiano (Brescia), licenziati dal 9 luglio 1985:

periodo: dal 10 luglio 1990 al 9 gennaio 1991;
CIPI 2 maggio 1985: dal 7 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Marson*, con sede in Offanengo (Cremona) e stabilimento di Offanengo (Cremona), licenziati dal 12 giugno 1988:

periodo: dal 15 giugno 1990 al 14 dicembre 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tricomez*, con sede in Mezzanino Po (Pavia) e stabilimento di Mezzanino Po (Pavia), licenziati dal 9 luglio 1985:

periodo: dall'11 luglio 1990 al 10 gennaio 1991;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989.

12) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Confezioni Zanotti di Lucia Zanotti & C.*, con sede in Ghisalba (Bergamo) e stabilimento di Ghisalba (Bergamo), licenziati dal 9 ottobre 1988 all'11 aprile 1989:

periodo: dal 14 aprile 1990 al 13 ottobre 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 12 aprile 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Maestri carnici dell'Ampezzano*, con sede in Ampezzano (Udine) e stabilimento di Ampezzano (Udine), licenziati dal 24 settembre 1988 al 25 marzo 1989:

periodo: dal 26 settembre 1990 al 25 marzo 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 28 settembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rivolta e Crivelli*, con sede in Agrate Brianza (Milano) e stabilimento di Agrate Brianza (Milano), licenziati dal 16 novembre 1985:

periodo: dal 16 novembre 1990 al 15 maggio 1991;
CIPI 28 novembre 1985: dal 17 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cumini*, con sede in Cassacco (Udine) e stabilimento di Cassacco (Udine), licenziati dal 30 ottobre 1985:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dall'11 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Al.Fa.*, con sede in Crotone (Catanzaro) e stabilimento di Crotone (Catanzaro), licenziati dal 21 marzo 1986:

periodo: dal 22 settembre 1990 al 21 marzo 1991;
CIPI 8 maggio 1986: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Utita macchine utensili*, con sede in Milano e stabilimento di Este (Padova), licenziati dal 27 dicembre 1985:

periodo: dal 28 giugno 1990 al 27 dicembre 1990;
CIPI 8 maggio 1986: dal 17 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

18) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura Ciro Martini & C.*, con sede in Cassano Magnago (Varese) e stabilimento di Cedrate di Gallarate (Varese), licenziati dal 17 gennaio 1986:

periodo: dal 18 luglio 1990 al 17 gennaio 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Texarco*, con sede in Arconate (Milano) e stabilimento di Arconate (Milano), licenziati dal 20 febbraio 1986:

periodo: dal 21 agosto 1990 al 20 febbraio 1991;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 3 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eternit*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, licenziati dal 4 giugno 1986:

periodo: dal 4 dicembre 1990 al 3 giugno 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 4 giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Montina f.lli Di Igino*, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e stabilimento di S. Giovanni al Natisone (Udine), licenziati dal 14 settembre 1989 al 14 marzo 1990:

periodo: dal 15 settembre 1990 al 14 marzo 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 12 marzo 1989;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1990.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Bocciardo*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, licenziati dal 12 febbraio 1990 al 12 agosto 1990:

periodo: dal 13 agosto 1990 al 12 febbraio 1991;
CIPI 14 giugno 1988: dal 14 giugno 1985;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Canapificio ligure*, con sede in Sestri Levante (Genova) e stabilimenti di Genova, Rivarolo (Genova) e Sestri Levante (Genova), licenziati dal 28 marzo 1990 al 28 settembre 1990:

periodo: dal 29 settembre 1990 al 28 marzo 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dall'8 ottobre 1990;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Paragon Italia*, con sede in Ceranesi (Genova) e stabilimento di Ceranesi (Genova), licenziati dal 13 febbraio 1990 al 13 agosto 1990:

periodo: dal 14 agosto 1990 al 13 febbraio 1991;
CIPI 12 settembre 1989: dal 25 gennaio 1988;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Olmo motors*, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese), licenziati dal 31 marzo 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
CIPI 24 maggio 1990: dal 30 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Olmo motors*, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese), licenziati dal 31 marzo 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
CIPI 24 maggio 1990: dal 30 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1991 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° dicembre 1989 per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende svolgenti la predetta attività il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 30 novembre 1990.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1991, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337, e del decreto-legge 22 gennaio 1991, n. 29, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975 n. 427, in favore dei lavoratori licenziati delle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area dei comuni della Piana del Sele. — Aziende impegnate nei lavori di ristrutturazione del canale principale di irrigazione. Lavoratori licenziati dal 28 settembre 1989:

delibera CIPI: 20 dicembre 1990;
periodo: dal 28 settembre 1989 al 27 marzo 1990.

2) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno e S. Valentino Torio. — Aziende impegnate nei lavori della «linea ferroviaria a monte del Vesuvio». Lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1989:

delibera CIPI: 20 dicembre 1990;
periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989

3) Area dei comuni di Napoli, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione delle opere di metanizzazione del Mezzogiorno. Lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1989:

delibera CIPI: 20 dicembre 1990;
periodo dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1991, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Nuova Nadian*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimento di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), licenziati dal 21 marzo 1985 al 9 giugno 1989:

periodo: dal 7 dicembre 1990 al 6 giugno 1991;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 28 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Plastica Tirrena*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli), licenziati dal 9 marzo 1985 al 26 novembre 1988:

periodo: dal 22 novembre 1990 al 21 maggio 1991;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *Soc. Camal*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 27 marzo 1985 al 15 dicembre 1988:

periodo: dall'11 dicembre 1990 al 10 giugno 1991;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Conceria Salca*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dall'8 maggio 1985 al 28 ottobre 1988:

periodo: dal 24 ottobre 1990 al 23 aprile 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cisa*, con sede in Mercato San Severino (Salerno) e stabilimento di Mercato San Severino (Salerno), licenziati dal 15 novembre 1985:

periodo: dal 2 novembre 1990 al 1° maggio 1991;
CIPI 19 maggio 1983: dal 18 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Pignatelli & C. - Conceria e tintoria pelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 19 gennaio 1986 al 14 gennaio 1989:

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 13 luglio 1991;
CIPI 20 luglio 1983: dal 1° dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. M.M.M. Industria*, con sede in Casapulla (Caserta) e stabilimento di Casapulla (Caserta), licenziati dal 21 dicembre 1985 al 14 dicembre 1988:

periodo: dal 13 giugno 1990 al 12 dicembre 1990;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 12 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cuma sud*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 13 maggio 1986 al 4 novembre 1988:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.C.M.*: con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno), licenziati dal 25 febbraio 1984:

periodo: dal 19 agosto 1990 al 18 febbraio 1991;
CIPI 28 settembre 1982: dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988.

10) Lavoratori dell'azienda *Sas Coriman*, con sede in Atri (Teramo) e stabilimento di Atri (Teramo), licenziati dal 25 febbraio 1984:

periodo: dal 20 agosto 1990 al 19 febbraio 1991;
CIPI 30 ottobre 1984: dal 16 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

11) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio A. Diaferia di U. Diaferia*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 25 aprile 1985:

periodo: dal 19 ottobre 1990 al 18 maggio 1991;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 27 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 aprile 1989.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. B.B. Sud*, con sede in Baiano (Avellino) e stabilimento di Baiano (Avellino), licenziati dal 29 aprile 1985:

periodo: dal 30 ottobre 1990 al 29 maggio 1991;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 29 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Lerre*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 25 aprile 1988 al 26 ottobre 1988:

periodo: dal 30 ottobre 1990 al 29 maggio 1991;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 28 aprile 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cosud*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 13 novembre 1985:

periodo: dal 16 novembre 1990 al 15 maggio 1991;
CIPI 3 luglio 1986: dal 13 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

15) Lavoratori dell'azienda *Ditta Conceria Russo*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 19 gennaio 1989 al 19 luglio 1989:

periodo: dal 20 luglio 1990 al 19 gennaio 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 26 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 gennaio 1991.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. So.Me.Box.*, con sede in Pontecagnano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano (Salerno), licenziati dal 14 aprile 1989 al 13 ottobre 1989:

periodo: dal 14 ottobre 1990 al 13 maggio 1991;
CIPI 2 maggio 1989: dal 15 aprile 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Costruzioni Imperiale*, con sede in Roma e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 10 aprile 1986:

periodo: dal 10 ottobre 1990 al 9 aprile 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 6 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990.

18) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Anderson Manifactoring*, con sede in Napoli e stabilimento di Cesa (Caserta), licenziati dal 14 maggio 1986:

periodo: dal 13 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 14 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Precasi Italia*, con sede in S. Angelo in Formis (Caserta) e stabilimento di S. Angelo in Formis (Caserta), licenziati dal 23 maggio 1986:

periodo: dal 25 novembre 1990 al 24 maggio 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 25 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Vartan*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), licenziati dal 10 settembre 1986:

periodo: dall'11 settembre 1990 al 10 marzo 1991;
CIPI 8 maggio 1986: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1990.

21) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Ilsa Vincenzo Salerno & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Acerra (Napoli), licenziati dal 13 novembre 1989 al 12 maggio 1990:

periodo: dal 13 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
CIPI 27 giugno 1989: dal 10 novembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1990.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Safai*, con sede in Borgo Trevi (Perugia) e stabilimento di Borgo Trevi (Perugia), licenziati dal 17 giugno 1986:

periodo: dal 17 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
CIPI 20 marzo 1986: dal 24 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ultrasport*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di Portici (Napoli), licenziati dal 24 settembre 1986:

periodo: dal 24 settembre 1990 al 23 marzo 1991;
CIPI 18 settembre 1987: dal 1° giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990.

24) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Calzaturificio De.For.An.*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli), licenziati dal 10 settembre 1986:

periodo: dal 10 settembre 1990 al 9 marzo 1991;
CIPI 2 luglio 1984: dal 2 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1990.

25) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Farmaceutici Lenza*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 5 marzo 1990 al 4 settembre 1990:

periodo: dal 5 settembre 1990 al 4 aprile 1991;
CIPI 24 maggio 1990: dal 5 giugno 1989;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori dell'azienda *S r l Sider Tom i*, con sede in Sala Consilina (Salerno) e stabilimento di Sala Consilina (Salerno), licenziati dal 4 febbraio 1987:
periodo: dal 6 agosto 1990 al 5 febbraio 1991,
CIPI 27 novembre 1986 dal 22 agosto 1983,
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori dell'azienda *S n c. Sarmetal*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 15 marzo 1990 al 14 settembre 1990:
periodo: dal 15 settembre 1990 al 14 marzo 1991;
CIPI 15 marzo 1990 dal 28 marzo 1988,
causa: crisi aziendale

28) Lavoratori dell'azienda *S r l Lubrano & C*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 31 marzo 1990 al 30 settembre 1990:
periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
CIPI 15 marzo 1990. dal 27 giugno 1988,
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori dell'azienda *S p a Laver*, con sede in Fuorni (Salerno) e stabilimento di Fuorni (Salerno), licenziati dal 27 aprile 1987:
periodo: dal 27 ottobre 1990 al 26 aprile 1991,
CIPI 18 dicembre 1986 dal 1° settembre 1985,
causa: crisi aziendale

30) Lavoratori dell'azienda *S a s Co Re Me*, con sede in Montoro Inferiore (Avellino) e stabilimento di Montoro Inferiore (Avellino), licenziati dal 29 dicembre 1986:
periodo. dal 30 giugno 1990 al 29 dicembre 1990;
CIPI 18 settembre 1987 dal 29 dicembre 1986,
causa: crisi aziendale

31) Lavoratori dell'azienda *S r l F lli Ammendola*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli), licenziati dal 19 marzo 1987:
periodo: dal 19 settembre 1990 al 18 marzo 1991;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale

32) Lavoratori dell'azienda *S.p a R.D.B. LaterSicilana*, con sede in Palermo e stabilimenti di Collesano (Palermo), Palermo e Sciacca (Agrigento), licenziati dal 31 gennaio 1990 al 30 luglio 1990:
periodo: dal 31 luglio 1990 al 30 gennaio 1991:
CIPI 19 dicembre 1989: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale

91A1313

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1990, registro n. 39 Difesa, foglio n. 270, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Realini Antonio, nato il 6 marzo 1927 a Gravellona Toce. — Capo nucleo partigiano, volontario in ogni ardua azione, durante una puntata nemica si offriva per effettuare, in pattuglia, una ricognizione nella zona investita Preso contatto con l'avversario, lo impegnava con l'arma individuale La reazione nemica aveva ragione dell'esigua pattuglia, la quale nonostante fosse ampiamente possibile il ripiegamento, rifiutava di sottrarsi al combattimento, fornendo al reparto retrostante la possibilità di infliggere al nemico sensibili perdite Nella cruenta lotta, il Realini immolava la sua giovanissima esistenza — Vallestrona (Novara), 12 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1990, registro n. 39 Difesa, foglio n 384, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Gatti Renato, nato l'11 giugno 1926 a Piacenza. — Giovane e fervente patriota partecipava alla lotta contro l'invasore dimostrando notevoli doti di coraggio ed elevato spirito combattivo. Il 26 aprile 1945, mentre la sua brigata era impegnata in un duello a fuoco contro le forze nemiche antistanti la città di Piacenza si offriva volontariamente, alla testa di pochi ardimentosi, di attaccare e snidare alcune postazioni avversarie che compromettevano l'esito di importante azione partigiana. In tale audacissima impresa, che si concludeva con il raggiungimento dell'obiettivo prefisso, cadeva da prode, non senza aver incitato i compagni a continuare la lotta. — Piacenza, 27 aprile 1945

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1990, registro n 50 Difesa, foglio n. 227, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Croci

David Felice, nato il 20 maggio 1917 a Pecetto Torinese (Torino). — Valoroso patriota, ricco di giovanile ardimento, partecipava fin dai primi giorni alla lotta partigiana dimostrando notevoli doti di coraggio e grande abnegazione. Nel corso del lungo e intenso ciclo operativo, riusciva a realizzare molteplici e rischiose azioni di guerriglia che procuravano al nemico gravi perdite in uomini e in materiali — Torino, 4 dicembre 1943-8 maggio 1945.

Silvestri Luigi, nato il 6 luglio 1920 a Cuneo. — Intrepido patriota, animato da alto spirito combattivo, partecipava alla lotta contro l'invasore dimostrando coraggio e grande abnegazione Il 27 marzo 1945, in località Costigliole d'Asti, conduceva con perizia una pattuglia in una difficile azione contro forze nemiche asserragliate in un fabbricato. Da posizione nettamente scoperta si esponeva coraggiosamente e, con nutrito fuoco della sua arma automatica, infliggeva all'avversario gravi perdite, permettendo, così, ai suoi uomini di sistemarsi su posizioni più favorevoli per il prosieguo dell'azione. — Costigliole d'Asti, 27 marzo 1945.

Sisi Franco, nato il 31 marzo 1917 a Cutigliano — Animatore e promotore del movimento di liberazione nel pistoiese, sapeva infondere nella gioventù della sua vallata gli ideali di libertà per la Patria martoriata dall'invasore. Promosso comandante di distaccamento, riusciva, nel corso del lungo e intenso ciclo operativo, a trascinare i propri uomini alla realizzazione di numerose azioni di guerra che procuravano al nemico notevoli perdite in uomini e in materiali. — Alta Valle della Lima, settembre 1943-ottobre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1991, registro n. 2 Difesa, foglio n 19, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Serbandini Giovanni, nato il 16 agosto 1912 a Chiavari — Con indefessa rischiosa attività e incomprimibile entusiasmo, animatore e propagatore efficacissimo di fede patriottica e combattentistica clandestina nel «genovesato», partecipava a tutte le numerose azioni offensive contro l'occupazione nazifascista, di una valorosa formazione partigiana. Univa all'azione di comando e partecipazione alle operazioni partigiane doti intellettuali di personale efficacia nell'ambito della sesta zona operativa ligure — Liguria, 1° ottobre 1943-30 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1991, registro n. 4 Difesa, foglio n. 367, in sostituzione della medaglia d'argento al valor militare «alla memoria» concessa al partigiano combattente Paolo Reti, nato a Fiume il 24 febbraio 1900, con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952 è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare «alla memoria» con la seguente motivazione: «Patriota animato da fiera volontà di resistenza all'occupazione nemica, prodigo subito dopo l'armistizio, ogni sua energia nella lotta di liberazione. Operando in Genova da una posizione di responsabilità nella società Ansaldo rese, per quattro mesi, servizi vivamente apprezzati nel campo informativo e nel campo organizzativo. Attivamente ricercato, sfuggì all'arresto per portarsi ad operare nella Venezia Giulia, sua terra natale. Segretario del Comitato di liberazione nazionale di Trieste svolse missioni importanti e delicate al servizio della libertà e della italianità della zona. Svolse trattative con i comandi partigiani slavi e mantenne fattivi contatti con il Comando generale del Corpo volontari della libertà. Nell'estremamente pericoloso espletamento della sua attività, cadde in mani nemiche. Barbaramente seviziato per strappargli confessioni ritenute di grande interesse, mantenne contegno fiero ed esemplare e, sempre rivendicando la sua fede nell'Italia, affrontò da valoroso la morte all'alba della liberazione». — Zone di Genova e di Trieste, settembre 1943-7 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1991, registro n. 4 Difesa, foglio n. 394, in sostituzione della medaglia d'argento al valor militare «alla memoria» concessa al partigiano combattente Angelo Tondelli, nato a Collagna il 24 aprile 1924, con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1957 è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare «alla memoria» con la seguente motivazione: «Capo squadra nelle formazioni partigiane si distingueva particolarmente durante un attacco di sorpresa condotto dal nemico con grande decisione contro l'accantonamento del reparto. Senza perdersi di animo, in una situazione fattasi disperata, continuava a far fuoco con la sua mitragliatrice fornendo, così, scampo e salvezza ad alcuni compagni. Colpito veniva catturato e, dopo lunghi interrogatori e brutali sevizie, fucilato sulla pubblica piazza, sacrificando, così, la giovane vita per il trionfo degli ideali di Patria e di libertà». — Ciano d'Enza (Reggio Emilia), 19 novembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1991, registro n. 4 Difesa, foglio n. 396, in sostituzione della medaglia d'argento al valor militare «alla memoria» concessa al partigiano combattente Pietro Borrotzu, nato a Orani il 25 aprile 1921, con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950 è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare «alla memoria» con la seguente motivazione: «Soldato fedele e valoroso, dopo l'armistizio si dedicò con entusiasmo alla lotta di liberazione molto distinguendosi come organizzatore e come combattente. Caduto in mani nemiche, con esemplare senso di responsabilità, si preoccupò di salvare i civili che lo avevano ospitato. Percosso e seviziato mantenne fiero contegno imponendosi all'ammirazione dei suoi stessi carnefici ed ottenendo di essere fucilato nel petto, fronte al nemico». — Chiusola (La Spezia), 5 aprile 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1991, registro n. 4 Difesa, foglio n. 397, in sostituzione della medaglia d'argento al valor militare concessa al partigiano combattente Umberto Bisi, nato il 25 aprile 1923 a Novi, con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948 è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare con la seguente motivazione: «Combattente di eccezionale ardimento, superba figura di comandante pieno di slancio e di rara perizia, in diciassette mesi di dura lotta partigiana consacrava tutto se stesso alla santa causa della Patria e della libertà. Sprezzante di ogni pericolo, con serena audacia e cosciente coraggio, innumerevoli volte affrontava preponderanti forze nemiche guidando i suoi uomini ai più completi successi. Al comando del suo G.A.P. attaccava di notte tempo una autocolonna nemica e con intenso lancio di bombe a mano portava lo scompiglio fra l'avversario, che, riavutosi dalla sorpresa, passava al contrattacco. Per oltre un'ora resisteva valorosamente nonostante la superiorità numerica del nemico, mentre con l'esempio incitava i suoi compagni, cadeva gravemente ferito. Rifiutato ogni soccorso rimaneva sul campo continando a dirigere l'azione fino all'esaurimento delle forze. Fulgido esempio di eccezionale ardimento e di sublime eroismo». — Pianura Modenese, dicembre 1943-aprile 1945.

91A1333

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 242.284.017 dovuto dalla S.r.l. Impresa manutenzione Capannoni - I.M.C. di Taranto, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intedenza di finanza di Taranto nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vità gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 432.891.968 dovuto dalla S.p.a. So.Ge.Co., con sede in Bari, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intedenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 142.292.066 dovuto dalla S.p.a. I.Me.Co., con sede in Bari, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intedenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

91A1332

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dall'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Barletta e Canne della Battaglia.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1991 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 10.836.620 dovuto dall'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Barletta e Canne della Battaglia è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1991 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

91A1348

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n 559 C 20712-XV-J del 6 febbraio 1991 gli artifici pirotecnici denominati:

Giardino in festa (d o Spring prevails over garden),
Festival della notte (d o Bustling whith noise);
Torta fischiante (d.o. Singing birds & dancing flowers);
Gran finale (d o Waves),

che la società Pirotecnica veneta intende importare dalla Repubblica popolare cinese sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A1355

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Truccazzano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Truccazzano.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1991 è stata prorogata la gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana di Truccazzano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Truccazzano (Milano), ai sensi e per gli effetti dell'art 34 del testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707 e dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo massimo di sei mesi.

91A1336

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n 36/1990 del 16 novembre 1990 e il provvedimento n. 1/1991 del 15 gennaio 1991, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1991, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 19 marzo 1991 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti*

Benzina super	L./lt	1 535
Benzina super senza piombo	»	1 485
Benzina normale	»	1 485
Benzina agricola	»	282
Benzina pesca e piccola marina	»	1 437
Gasolio autotrazione	»	1 105
Gasolio agricoltura	»	328
Petrolio agricoltura	»	317
Gasolio pesca e piccola marina	»	301
Petrolio pesca e piccola marina	»	291

2) *Prodotti da riscaldamento*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2 000 litri:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1 026	1 031	1 036	1 041	1 046
Petrolio (*)	»	751	756	761	766	771
Olio comb.le fluido	L./kg	579	584	589	594	599

Fasce provinciali

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s l m	»	15
Isole minori	»	23

Fino al 30 aprile 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2 000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio

91A1383

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V Rivera, 6
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Monsignor Bologna 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20
SO CE DI S r l
Via Roma 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- annuale	L. 175 000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40 000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1 300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189